

## **BANDO PER L'ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

### **PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI AMMISSIONE AL RIMBORSO n. 1/2021**

#### **1. PREMESSA**

- 1.1.** Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ha previsto, all'articolo 43, comma 1, che *"allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale"*.

A seguito del trasferimento delle risorse stanziare dalla predetta norma istitutiva, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito *"Agenzia"*) ha pubblicato sul proprio sito Internet il *"bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale"* (di seguito *"bando Impresa Sicura"*), che definisce i criteri e le modalità di accesso al rimborso da erogare alle imprese ai sensi del citato articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Dell'avvenuta adozione del bando è stata data comunicazione mediante la pubblicazione di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 8 maggio 2020.

L'articolo 9 del *bando Impresa Sicura* disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, articolando il procedimento in tre distinte fasi:

- a) Fase 1 - prenotazione del rimborso;
- b) Fase 2 - pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso;
- c) Fase 3 - compilazione e istruttoria della domanda di rimborso.

In particolare, ai punti 9.3 e 9.4, viene disciplinata la natura delle verifiche sulle domande di rimborso pervenute all'*Agenzia* e le procedure previste per la concessione del rimborso stesso.

- 1.2.** La fase 1, inerente alla prenotazione del rimborso, si è svolta a partire dalle ore 9.00 dell'11 maggio 2020 fino alle ore 18.00 del 18 maggio 2020. Nella fase 2, l'*Agenzia* ha poi pubblicato gli elenchi di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta, individuando le prenotazioni ammesse alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso e le prenotazioni non ammesse. La fase 3 di presentazione delle domande di rimborso si è svolta a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 fino alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020.
- 1.3.** Tenuto conto delle domande di rimborso pervenute durante l'arco temporale di apertura dello sportello di cui alla fase 3 e delle relative verifiche previste dal *bando Impresa Sicura*, l'*Agenzia* ha adottato il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso n. 1/2020, con il quale:
  - nell'allegato A sono state indicate le imprese ammesse a beneficiare del rimborso, risultate finanziabili in base alla posizione assunta nell'elenco di cui alla fase 2 e alla dotazione finanziaria disponibile, per le quali si sono concluse con esito positivo le verifiche previste dal medesimo bando; nel medesimo allegato A sono state riportate anche le istanze che necessitano di approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare la sussistenza di taluni dei requisiti o delle condizioni previsti per l'accesso al rimborso;
  - nell'allegato B sono state individuate le istanze non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziarie.
- 1.4.** Per le istanze "*in approfondimento istruttorio*" di cui all'allegato A, il punto 9.4 del bando Impresa Sicura prevede che, in esito alla conclusione dei predetti approfondimenti istruttori, l'*Agenzia* procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui

istanze sono state oggetto di verifiche concluse positivamente ovvero a trasmettere un'apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti. In applicazione di tale previsione, con i provvedimenti n. 2/2020, n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 5/2020 è stata disposta l'ammissione al beneficio per n. 335 imprese, le cui domande di rimborso sono state oggetto di approfondimenti istruttori conclusi con esito positivo. Tenuto conto dell'esito positivo degli approfondimenti istruttori effettuati su n.1 ulteriore domanda, con il presente provvedimento viene disposta l'ammissione al rimborso nei confronti della relativa impresa istante.

- 1.5.** Per le istanze elencate nell'Allegato B, il punto 2.3 provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso n. 1/2020, prevede che le stesse *"potranno essere ammesse al rimborso, fermo restando il positivo esito delle verifiche previste nell'ambito del bando Impresa Sicura, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie per l'intervento in conseguenza a eventuali rinunce o dinieghi, ovvero a incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi."* In applicazione di tale previsione, tenuto conto dell'intervenuta disponibilità di risorse finanziarie a parziale copertura delle istanze collocate nel già citato allegato B, l'Agenzia ha avviato, sulla base della posizione assunta dalle domande nell'elenco di cui alla fase 2 e dell'ammontare delle risorse finanziarie rese disponibili, le verifiche previste al punto 9.3 del Bando al fine di valutare l'ammissibilità di n. 3 istanze collocate nel medesimo allegato B. In esito alle verifiche istruttorie di ammissibilità effettuate sulle n. 3 domande di rimborso, con il presente provvedimento viene disposta l'ammissione al rimborso nei confronti delle relative imprese istanti.

## **2. AMMISSIONE AL RIMBORSO**

- 2.1.** Sulla base di quanto indicato in premessa, è riportato nell'**allegato** al presente provvedimento l'elenco delle imprese le cui domande di rimborso sono state oggetto di approfondimenti istruttori ovvero verifiche di ammissibilità concluse con esito positivo. Per tali imprese è disposta l'ammissione al beneficio.
- 2.2.** L'onere gravante dalla concessione dei rimborsi di cui al punto 2.1 è posto a carico delle risorse stanziare dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al netto degli oneri finanziari previsti, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del *bando Impresa Sicura*, per la gestione dell'intervento.

### **3. EROGAZIONE DEL RIMBORSO**

**3.1.** Per le istanze ammesse, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, l'*Agenzia* procede all'erogazione del rimborso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso, al netto delle ritenute previste dalla vigente normativa ove applicabili, previo svolgimento delle seguenti verifiche:

- a) accertamento della regolarità contributiva dell'impresa, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) completezza e coerenza delle informazioni fornite dall'impresa ai fini del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio;
- c) controllo sull'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la sospensione dei termini disposta, in relazione a tale verifica, dall'articolo 153 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**3.2.** Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al punto 3.1, l'*Agenzia* provvede all'erogazione del rimborso secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

### **4. OBBLIGHI DELLE IMPRESE AMMESSE A RIMBORSO**

**4.1.** Le imprese per le quali è stata disposta l'ammissione al rimborso della relativa istanza sono tenute a:

- a) favorire i controlli e le verifiche disposti dall'*Agenzia* sulla base di quanto previsto all'articolo 11 del *bando Impresa Sicura*;

- b) rispettare la prescrizione di cui alla lettera *d*), del punto 7.2, del *bando Impresa Sicura*, che dispone, ai fini dell'ammissibilità al rimborso, che le spese non debbano essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
- c) destinare i dispositivi di protezione individuale oggetto di rimborso esclusivamente ai propri addetti, allo scopo di consentire lo svolgimento del processo produttivo in continuità e sicurezza;
- d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- e) rispettare il Codice Etico adottato dall'*Agenzia* e reperibile sul portale istituzionale [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

## 5. CONTROLLI

- 5.1.** L'*Agenzia*, successivamente all'erogazione del rimborso, procede, secondo quanto previsto all'articolo 11 del *bando Impresa Sicura*, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di istanza di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dallo stesso bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione del rimborso o indicati nel presente provvedimento di ammissione al rimborso. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'*Agenzia* procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.
- 5.2.** Ai fini delle verifiche sulle domande, l'*Agenzia* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal *bando Impresa Sicura*, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

## 6. CAUSE DI REVOCA DEL RIMBORSO

**6.1.** L'*Agenzia* dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte dell'impresa assegnataria, la revoca totale o parziale del rimborso concesso nell'ambito del *bando Impresa Sicura* nei seguenti casi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa assegnataria del rimborso e non sanabili;
- b) dichiarazioni non conformi rese e sottoscritte dall'impresa assegnataria del rimborso nell'ambito del procedimento;
- c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

## 7. DISPOSIZIONI FINALI

**7.1.** La pubblicazione del presente provvedimento avviene nella pagina dedicata al *bando Impresa Sicura* del sito web dell'*Agenzia*. La predetta forma di pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso alle richieste di rimborso.

**Dott.ssa Leonarda Sansone**

Responsabile B. U. Programmi Operativi

Firmato digitalmente da Leonarda Sansone